

N. 3435 /2015 R.G. TRIB.

/ MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL  
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SIRACUSA



## TRIBUNALE DI LECCE

### SEZIONE I CIVILE

Il Giudice

Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe,

proposto da

[redacted] nata in NIGERIA il [redacted]

[redacted], *sedente*, elettivamente domiciliata [redacted]

[redacted] presso lo studio dell'Avv. Donatella Tanzariello, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso introduttivo.

**RICORRENTE**

nei confronti di

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL  
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SIRACUSA**, in  
persona del Ministro *pro tempore*

**RESISTENTE - CONTUMACE**

e con l'intervento del

**PUBBLICO MINISTERO**

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011*

a scioglimento della riserva

**OSSERVA**

1. [redacted], cittadina della Nigeria, propone ricorso ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011 avverso la decisione emessa il 3/12/2014 e notificata il 3/4/2015, con la quale la Commissione territoriale di Siracusa ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Non si è costituito il Ministero dell'Interno - Commissione territoriale di Siracusa. Se ne dichiara in questa sede la contumacia, non dichiarata in udienza.

È intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo il rigetto del ricorso. Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Lecce.

Dalla documentazione trasmessa dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Lecce, infine, non si evincono precedenti di polizia a suo carico.

2. Va premesso - in rito - che parte ricorrente ha erroneamente indicato quale soggetto resistente la Commissione territoriale di Bari anziché quella di Siracusa, che ha emesso il provvedimento impugnato. Peraltro, considerato che le Commissioni territoriali vanno qualificate come organi del Ministero dell'Interno, l'erronea indicazione costituisce mera irregolarità che non pregiudica la validità del ricorso, né la regolarità del contraddittorio, previa nuova notifica del ricorso alla Commissione di Siracusa, cui si è provveduto con ordinanza del 31/3/2017.

3. Il presente giudizio viene deciso sulla scorta della consultazione del fascicolo n. 3436/2015 su ricorso proposto dal marito della richiedente, [REDACTED] strettamente connesso al presente. Tale consultazione avviene nell'uso dei poteri officiosi spettanti al giudicante.

La richiedente premette di essere nata e vissuta a Lagos, essendosi poi trasferita a Benin City all'età di 8 anni, sempre in Edo State, di etnia Yoruba, religione musulmana, media scolarizzazione (8 anni di scuola), orfana di madre, sposata con 2 figli.

In sede di audizione davanti alla Commissione territoriale racconta - sinteticamente - di avere lasciato il Paese per motivi legati ai contrasti sull'eredità sorti dopo la morte del nonno del marito [REDACTED] (anch'egli richiedente asilo), avvenuta nel giugno 2012. In particolare, racconta che alla morte del nonno di [REDACTED] a questi toccò un pezzo di terra più grande rispetto a quelle assegnate agli altri fratelli del padre; nacquero quindi discussioni tra il padre di [REDACTED] e i suoi fratelli (zii di [REDACTED]).

Una sera [REDACTED] andarono in chiesa insieme al figlio più piccolo e ad un certo punto ricevettero una telefonata da un vicino di casa, il quale gli disse che a casa loro si erano sentiti degli spari. Andarono a casa, trovarono la polizia e, in casa, i corpi dei genitori di [REDACTED] che erano stati assassinati. [REDACTED] fu interrogato dalla polizia, ma poté solo dire che c'erano stati dei litigi con i fratelli a causa dell'eredità.

Dopo un po' di tempo, il 14/11/2012, sentirono degli spari fuori di casa ed una persona che diceva di aprire la porta, loro impauriti scapparono dalla porta posteriore insieme al bambino e si rifugiarono da un vicino di casa, che il giorno dopo li portò a casa della nonna del marito sempre a Benin City (dove già viveva la figlia maggiore della richiedente). Rimasero 3 giorni a casa e poi si recarono a Lagos, a casa della sorella della richiedente, lasciando i figli a casa della nonna paterna.

Dopo alcuni giorni la richiedente ricevette una dolorosa telefonata dal padre, che la avvertiva che erano venute 5 persone armate che volevano l'oro che si trovava in casa (la madre vendeva infatti oro al mercato) e che -siccome si erano rifiutati- i rapinatori avevano sparato alla madre della richiedente, uccidendola. Successivamente il marito della richiedente, [REDACTED] ricevette svariate telefonate da una persona che lo minacciava dicendo che qualche altra persona della famiglia avrebbe potuto essere uccisa. La richiedente ed il marito erano impauriti, non sapevano dove andare perché il padre di lei era arrabbiato con [REDACTED] ritenendolo responsabile della morte della moglie, si rivolsero alla polizia per chiedere tutela in

relazione alle telefonate che ricevevano, ma la polizia disse che non poteva fare nulla perché era un problema di famiglia.

Decisero a quel punto di partire, insieme ad un amico anch'egli intenzionato a partire, e si recarono in Libia, attraversando il deserto. In Libia, dopo 2 mesi vissuti a Tripoli, furono arrestati, stettero in carcere 8 mesi, poi uscirono grazie all'intervento di un militare che prese Marvelous al suo servizio facendolo lavorare in un autolavaggio.

4. Ciò posto, si osserva innanzitutto che i fatti narrati dalla richiedente non attengono a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e pertanto – anche qualora veritieri – non integrerebbero gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007.

Deve pertanto rigettarsi la domanda principale di riconoscimento dello status di rifugiato.

Tali fatti potrebbero integrare, semmai, il pericolo di un grave danno come definito dall'art. 14 lett. a) o b) d.lgs. 251/2007.

Non si condivide, sotto tale profilo, la valutazione della Commissione territoriale di Siracusa che liquida il racconto come inerente *"esclusivamente vicende a carattere familiare"*, senza neppure preoccuparsi di conciliare tale giudizio con il disposto dell'art. 5 lett. c) d.lgs. 251/2007: la richiedente narra di aggressioni provenienti –si- da un soggetto non statale, ed in particolare da un gruppo familiare, ma precisa altresì che le autorità di polizia, benché vi si sia rivolta, negarono ogni tutela; si è pertanto nella fattispecie – ipotizzate come vere le vicende narrate – di aggressione da parte di un soggetto non statale nell'impossibilità o nella non volontà dello Stato di approntare un'effettiva tutela. Sul punto di tornerà oltre al § 5.

Il provvedimento della Commissione appare, d'altro canto, **gravemente lacunoso** per genericità nell'analisi della veridicità del racconto, affermando: che le vicende narrate sarebbero *"poco credibili, in particolar modo per ciò che concerne l'aggressione che egli dichiara nei confronti dei suoi suoceri"* (in realtà da riferirsi ai genitori, e non ai suoceri, della richiedente, ma si tratta di un mero rifiuto), senza indicare il motivo per cui le stesse non sarebbero credibili; che *"le dichiarazioni del richiedente sono in contrasto con quanto dichiarato dalla presunta moglie"* (in realtà da riferirsi alle dichiarazioni della richiedente ed al contrasto con quanto dichiarato dal presunto marito), senza specificare i contrasti tra i due racconti; contrasti che peraltro non sono neanche stati contestati alla richiedente, e che quindi **non** avrebbero potuto essere posti a fondamento di un provvedimento di rigetto.

Prescindendo pertanto dalle osservazioni della Commissione territoriale, si osserva che:

- il racconto della richiedente è sufficientemente dettagliato;
- lo stesso appare privo di elementi di non plausibilità;
- vi è tra il racconto della richiedente e quello del marito una apparente contraddizione, inerente i soggetti che aggrediscono i suoi genitori uccidendo la madre. [REDACTED] afferma a tale proposito che *"erano cinque persone e volevano l'oro che si trovava a casa perché mia madre lo vendeva al mercato"*, sembrando quindi riferirsi ad una normale banda di rapinatori; [REDACTED] dichiara che il suocero aveva riferito trattarsi forse delle stesse persone che avevano ucciso i genitori di quest'ultimo e che proprio per questo era arrabbiato con lui, ritenendolo responsabile della morte di sua moglie.

Doc. 001-AMARTINO OTTAVIO Emesso Da ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 282a27f9e3879e7c66fc264f0f94e

Da una lettura attenta del verbale di audizione di [redacted] emerge peraltro che vi è stato verosimilmente qualche problema nella traduzione, o che quantomeno vi erano delle incongruenze da chiarire mediante domande di approfondimento.

Non si comprende infatti, innanzitutto, perché inserire il – pur drammatico – racconto dell'assassinio di sua madre nella narrazione delle vicende che la portano a lasciare la Nigeria, legate a contrasti del marito con i suoi familiari per motivi ereditari; tanto più che immediatamente dopo, la stessa continua il racconto affermando che "dopo una persona telefonava sempre a mio marito e lo minacciava che poteva essere ucciso qualche altro componente della mia famiglia". Tutto ciò porta a pensare che, nell'idea di [redacted] vi sia un legame tra l'uccisione dei genitori di [redacted] e quella di sua madre.

Ciò è confermato da quanto [redacted] riferisce subito dopo, ovvero che "non sapevamo dove andare anche perché mio padre era arrabbiato con mio marito perché era morta mia madre per colpa nostra".

Dal che pare evincersi che la ricerca dell'oro in casa della madre di [redacted] fosse un pretesto, o magari un movente aggiuntivo e ulteriore.

- Un'altra più rilevante contraddizione riguarda la banca cui si rivolgono [redacted] per prelevare il denaro necessario alla partenza dalla Nigeria. [redacted] dichiara che lavorava presso la Laop Bank (indicazione da intendersi probabilmente riferita alla "Lapo Microfinance Bank", non essendosi trovata alcuna traccia di una "Laop Bank" in Nigeria) e che aveva il conto aperto presso la medesima banca; [redacted] riferisce che, trovandosi a Lagos, ritirarono il denaro depositato sul conto del marito ed effettuarono tale operazione presso la First Bank.

La discrasia può forse spiegarsi con il fatto che la First Bank è una delle maggiori banche nigeriane e che pertanto, per maggiore praticità, i richiedenti si rivolsero alla stessa trovandosi fuori dalla propria città, con la possibilità di prelievo di denaro depositato su conto aperto presso la Laop Bank (ma non si dispone di notizie in merito alla fattibilità di questa operazione).

Oppure, più semplicemente, le vicende persecutorie vissute, il distacco forzato dai figli, la necessità di lasciare repentinamente la città e poi la Nigeria, i successivi traumi subiti durante il viaggio, unitamente al decorso del tempo ed alle condizioni di stress in cui si svolge l'audizione, hanno influito negativamente sulla capacità di [redacted] di ricordare e ricostruire con esattezza gli eventi (e, in particolare, un dato secondario come la banca presso cui si è prelevato il denaro).

E, trattandosi dell'unico elemento di contraddizione, si ritiene di poter applicare allo stesso il beneficio del dubbio<sup>1</sup>.

Deve in conclusione ritenersi che la richiedente abbia assolto l'onere postogli dall'art 9 comma 5 d.lgs. 251/2007 (ovvero: "a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le

<sup>1</sup> "Il principio del beneficio del dubbio riflette il riconoscimento delle considerevoli difficoltà che i richiedenti devono affrontare per ottenere e fornire prove a sostegno della loro domanda, oltre che delle conseguenze gravi che potrebbero derivare da un diniego errato di protezione internazionale. Nel caso in cui rimanga un elemento di dubbio, l'applicazione del beneficio del dubbio permette ai funzionari preposti all'esame delle domande di raggiungere una conclusione chiara sulla possibilità di accettare la credibilità di un fatto", su [http://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/AI di I della prova -](http://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/AI%20di%20I%20della%20prova%20-%20La%20valutazione%20della%20credibilit%C3%A0%20nei%20sistemi%20di%20asilo%20dell'Unione%20Europea%20-%20Maggio%202013.pdf)

[La valutazione della credibilit nei sistemi di asilo dell Unione Europea - Maggio 2013.pdf](http://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/AI di I della prova - La valutazione della credibilit nei sistemi di asilo dell Unione Europea - Maggio 2013.pdf)

dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile"). Pertanto, ai sensi della medesima disposizione, il racconto deve reputarsi veritiero.

**5. Protezione accordabile.** La richiedente, in caso di ritorno nel proprio Paese, è sottoposta al concreto rischio di danno grave, in particolare di morte o altri trattamenti inumani o degradanti, proveniente da agente non statale, ovvero di essere uccisa o di subire altri gravi danni da parte degli zii del marito.

Ci si è chiesti se in tali casi possa accordarsi la protezione sussidiaria ex art. lett. a) o b), nel caso in cui lo stesso non riceva adeguata protezione dal proprio Paese di origine.

La risposta – come già accennato al § 4 - parrebbe senz'altro positiva, considerato che ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 251/2007 "Ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave sono (...) c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi".

Secondo alcuni, peraltro, non potrebbe accordarsi la protezione sussidiaria quando il responsabile della minaccia di morte, o di altro danno grave, non sia lo Stato; quanto alla lett. a) dell'art. 14, ciò troverebbe ostacolo nella dizione letterale della norma, che parlando di "condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte" sembra fare riferimento alla comminazione od esecuzione di una pena inflitta da un organo statale. La minaccia di morte non sarebbe nemmeno riconducibile all'ipotesi di cui alla lett. b) perché – si afferma – il rischio tutelato da tale previsione parrebbe legato esclusivamente alla seria possibilità di essere sottoposti a trattamento inumano o degradante da parte di un soggetto molto forte, quale lo Stato o altri agenti ad esso equiparabili.

Tale interpretazione restrittiva non è tuttavia condivisibile, considerata l'ampia dizione dell'art. 5 d.lgs. 251/2007 sopra riportato ("danni gravi") che non consente di limitarne l'applicabilità ai soli casi di cui alla lett. c) dello stesso art. 14.

Anche la lett. a), nonostante l'espressione "condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte" (che indubbiamente sembra fare riferimento ad una pena comminata da organi statuali o altri ad essi equiparabili), se letta in accordo con l'art. 5, non può che essere interpretata estensivamente. Ovvero, in alternativa, deve ritenersi che il rischio di morte proveniente da organo non statale si inquadri (con nessuna differenza sotto il profilo pratico) nella previsione della lett. b) dell'art. 14, non essendo francamente comprensibile il riconoscimento di una tutela a chi rischi la tortura, o – ad esempio – condizioni carcerarie degradanti, e non a chi rischi di essere ucciso.

Non vi è poi bisogno di far ricorso ad alcuna interpretazione estensiva, ma –al contrario– semmai di non interpretare restrittivamente la disposizione, in relazione all'applicabilità della lett. b) al caso di tortura o altri trattamenti inumani o degradanti provenienti da agente non statale.

Ciò trova conferma anche nell'art. 6 d.lgs. 251/2007 (Soggetti che offrono protezione) ove, dopo aver previsto al comma 1 che i soggetti che offrono protezione possono essere i partiti o

altre organizzazioni, si prevede al comma 2 che "La protezione di cui al comma 1 è effettiva e non temporanea; consiste nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure".

La norma, nella parte in cui ipotizza la protezione da parte dello Stato nei confronti di "danni gravi", si riferisce evidentemente al caso in cui gli stessi provengano da agenti non statuali; ed i termini usati ("sistema giuridico effettivo", capacità dello Stato di "perseguire penalmente", "punire gli atti") sembrano adattarsi più ad un contesto legato a reati comuni, ad atti di violenza e criminalità, che ad un conflitto, cui sarebbe relegata l'applicazione della norma se si limitasse il concetto di "danno grave proveniente da agente non statale" all'ipotesi della lett. c) dell'art. 14 cit.

L'interpretazione qui proposta ha d'altra parte trovato conferma in varie recenti pronunce della Corte di Cassazione, anche assai recenti tra le quali:

- *Cass. Civ. Sez. 6-1, sent. n., 319/2017*, in una fattispecie di conflitto intra-familiare assai simile a quella oggetto di giudizio (lo zio aveva tentato di uccidere il richiedente per non dovergli rendere dei beni e delle attività che, appartenute al suo defunto fratello nonché padre del richiedente, a questi sarebbero spettati) la Corte ha accolto il ricorso in relazione "all'omessa verifica officiosa della corrispondenza alla realtà dell'omesso intervento o della tolleranza delle Autorità statuali in ordine a crimini dettati da conflitti endofamiliari (...) e se tale generale comportamento omissivo o collusivo delle autorità statuali sia proprio dell'intero paese, in modo da verificare se ricorre la condizione di cui all'art. 5 lettera c) d.lgs. n. 251 del 2007
- *Cass. Civ. Sez. 6-1, ord. n. 12333/2017*, relativa ad una fattispecie di violenza domestica, si afferma che "La vicenda della ricorrente rientra, dunque, pienamente nelle previsioni della Convenzione stessa. Corretta è, inoltre, la tesi sostenuta nel ricorso, che riconduce tale forma di violenza all'ambito dei trattamenti inumani o degradanti considerati dall'art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251 del 2007, in base ad una interpretazione che, per un verso, non trova ostacolo letterale nell'ampia dizione normativa e, per altro verso, è imposta dal richiamato art. 60, primo comma, ultima parte, della Convenzione. Era dunque necessario che la Corte d'appello verificasse in concreto se, pur in presenza di minaccia di danno grave ad opera di un "soggetto non statale", come l'ex marito della ricorrente, lo stato marocchino sia in grado di offrire a quest'ultima adeguata protezione (art. 5, lett. c), d.lgs. cit.)".

Ed ancora, nello stesso senso, si vedano *Cass. Civ. Sez. 6 - 1, ord. 3/7/2017, n. 16356*; *Cass. Civ. Sez. 6 - 1, ord. 9/10/2017 n. 23604*. (per pronunce meno recenti, v. nello stesso senso, sempre della Sez. 6 - 1: *12/12/2016 n. 25463*, *20/7/2015 n. 15192*, *18/11/2013 n. 25879*):

Alla luce di quanto appena esposto, deve pertanto accogliersi la domanda di protezione sussidiaria ai sensi delle lett. a) e b) dell'art. 14 cit.

**6. Spese.** Con riferimento infine alle **spese di causa**, non è applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il

provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima "dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato". Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui "effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso" (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18585), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.

Si provvede con separato decreto contestuale - ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

### PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- Rigetta la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato.
- Riconosce alla richiedente [REDACTED], *sedicente*, lo *status* di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 2 lett. h) e 14 lett. a) e b) d.lgs. 251/2007.
- Non luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

Lecce, 17/7/2017

Il Giudice  
(Ottavio Colamartino)



# TRIBUNALE DI LECCE

## SEZIONE I CIVILE

Il Giudice

Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe,  
proposto da

[REDACTED]

elettivamente domiciliato in Lecce, [REDACTED] presso lo studio dell'Avv. Donatella Tanzariello, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso introduttivo.

**RICORRENTE**

nei confronti di

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SIRACUSA, SEZIONE DI RAGUSA**, in persona del Ministro *pro tempore*

**RESISTENTE - CONTUMACE**

e con l'intervento del

**PUBBLICO MINISTERO**

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011*

a scioglimento della riserva

### OSSERVA

1. [REDACTED] S, cittadino nigeriano, propone ricorso ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011 avverso la decisione emessa il 3/12/2014 e notificata il 3/4/2015, con la quale la Commissione territoriale di Siracusa - Sezione di Ragusa, ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Non si è costituito il Ministero dell'Interno - Commissione territoriale di Siracusa, Sezione di Ragusa. Se ne dichiara in questa sede la contumacia, non dichiarata in udienza.

È intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo il rigetto del ricorso. Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Lecce.



Dalla documentazione trasmessa dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Lecce, infine, non si evincono precedenti di polizia a suo carico.

2. Va premesso – in rito – che parte ricorrente ha erroneamente indicato quale soggetto resistente la Commissione territoriale di Bari anziché quella di Siracusa (Sezione di Ragusa), che ha emesso il provvedimento impugnato. Peraltro, considerato che le Commissioni territoriali vanno qualificate come organi del Ministero dell'Interno, l'erronea indicazione costituisce mera irregolarità che non pregiudica la validità del ricorso, né la regolarità del contraddittorio, previa nuova notifica del ricorso alla Commissione di Siracusa, cui si è provveduto a seguito di ordinanza del 31/3/2017.

3. Il presente giudizio viene deciso sulla scorta della consultazione del fascicolo n. 3435/2015 su ricorso proposto dalla moglie del richiedente, [REDACTED], strettamente connesso al presente. Tale consultazione avviene nell'uso dei poteri officiosi spettanti al giudicante.

Il richiedente premette di essere nato e vissuto a Benin city, in Edo State. Ha studiato per 11 anni, successivamente ha lavorato in banca. Figlio unico, è sposato, con un figlio due figli di 8 anni ed una figlia di 3.

In sede di audizione davanti alla Commissione territoriale racconta – sinteticamente – che nel 2012 morì suo nonno e dopo la sua morte vennero a casa dei parenti; il padre, che era il primogenito, gli parlò dicendogli che c'erano problemi con il fratello legati all'eredità. Dopo alcuni giorni, mentre si trova in chiesa, viene avvertito di correre a casa perché è successo qualcosa, quando arrivano trovano il padre e la madre morti; la polizia svolge indagini, senza risultato. Dopo il funerale [REDACTED] riceve telefonate di minaccia ed una notte sentono colpi di arma da fuoco fuori di casa e contro la porta, sfuggono dalla porta posteriore e si rifugiano dai vicini. Dopo decidono di portare i figli dalla nonna di [REDACTED] e di spostarsi a Lagos, dalla sorella della moglie. Dopo alcuni giorni vengono a sapere che delle persone – forse le stesse che hanno ucciso i suoi genitori – sono andate a casa dei genitori di [REDACTED] ed hanno ucciso sua madre. Per questo il padre di [REDACTED] è infuriato con lei e con [REDACTED], ritenendoli responsabili della morte di sua moglie.

Non potendo più stare a Lagos, decidono di andare in Libia, insieme ad un amico di [REDACTED] dopo una sosta ad Agadez ed a Gatron, arrivano a Tripoli, dove rimangono 2 mesi. Una notte vengono arrestati e portati in caserma; rimangono in origine per 8 mesi, in quanto non hanno denaro per poter uscire, alla fine vengono fatti uscire in quanto [REDACTED] lavora gratuitamente per loro. In seguito alla crisi libica diviene impossibile rimanere in Libia e non potendo tornare in Nigeria, si imbarcano per l'Italia, con il denaro fornito dal datore di lavoro (per il quale aveva lavorato a lungo senza compenso).

4. Ciò posto, si osserva innanzitutto che i fatti narrati dal richiedente non attengono a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e pertanto – anche qualora veritieri – non integrerebbero gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007.

Deve pertanto rigettarsi la domanda principale di riconoscimento dello status di rifugiato.

Tali fatti potrebbero integrare, semmai, il pericolo di un grave danno come definito dall'art. 14 lett. a) o b) d.lgs. 251/2007.

Non si condivide, sotto tale profilo, la valutazione della Commissione territoriale di Siracusa che liquida il racconto come inerente *"esclusivamente vicende a carattere familiare"*, senza neppure preoccuparsi di conciliare tale giudizio con il disposto dell'art. 5 lett. c) d.lgs. 251/2007: il richiedente narra di aggressioni provenienti – si – da un soggetto non statale, ed in particolare da un gruppo familiare, ma precisa altresì che le autorità di polizia, benché vi si sia rivolta, negarono ogni tutela; si è pertanto nella fattispecie – ipotizzate come vere le vicende narrate – di aggressione da parte di un soggetto non statale nell'impossibilità o nella non volontà dello Stato di approntare un'effettiva tutela. Sul punto di tornerà oltre al § 5.

Il provvedimento della Commissione appare, d'altro canto, **gravemente lacunoso** per genericità nell'analisi della veridicità del racconto, affermando: che le vicende narrate sarebbero *"poco credibili, in particolar modo per ciò che concerne l'aggressione che egli dichiara nei confronti dei suoi suoceri"*, senza indicare il motivo per cui le stesse non sarebbero credibili; che *"le dichiarazioni del richiedente sono in contrasto con quanto dichiarato dalla presunta moglie"*, senza specificare e analizzare i contrasti tra i due racconti; contrasti che peraltro non sono neanche stati contestati al richiedente, se non in maniera generica (*"come mai la storia di sua moglie e la sua sono differenti?"*), e che quindi non avrebbero potuto essere posti a fondamento di un provvedimento di rigetto.

Prescindendo pertanto dalle osservazioni della Commissione territoriale, si osserva che:

- il racconto del richiedente è sufficientemente dettagliato;
- lo stesso appare privo di elementi di non plausibilità;
- vi è tra il racconto del richiedente e quello della moglie una apparente contraddizione, inerente i soggetti che aggrediscono i genitori di lei, uccidendo la madre. [redacted] afferma a tale proposito che *"erano cinque persone e volevano l'oro che si trovava a casa perché mia madre lo vendeva al mercato"*, sembrando quindi riferirsi ad una normale banda di rapinatori; [redacted] dichiara che il suocero aveva riferito trattarsi forse delle stesse persone che avevano ucciso i genitori di quest'ultimo e che proprio per questo era arrabbiato con lui, ritenendolo responsabile della morte di sua moglie.

Da una lettura attenta del verbale di audizione di [redacted] emerge peraltro che vi è stato verosimilmente qualche problema nella traduzione, o che quantomeno vi erano delle incongruenze da chiarire mediante domande di approfondimento.

Non si comprende infatti, innanzitutto, perché inserire il – pur drammatico – racconto dell'assassinio di sua madre nella narrazione delle vicende che la portano a lasciare la Nigeria, legate a contrasti del marito con i suoi familiari per motivi ereditari; tanto più che immediatamente dopo, la stessa continua il racconto affermando che *"dopo una persona telefonava sempre a mio marito e lo minacciava che poteva essere ucciso qualche altro componente della mia famiglia"*. Tutto ciò porta a pensare che, nell'idea di [redacted] vi sia un legame tra l'uccisione dei genitori di [redacted] e quella di sua madre.

Ciò è confermato da quanto [redacted] riferisce subito dopo, ovvero che *"non sapevamo dove andare anche perché mio padre era arrabbiato con mio marito perché era morta mia madre per colpa nostra"*.

Dal che pare evincersi che la ricerca dell'oro in casa della madre di [redacted] fosse un pretesto, o magari un movente aggiuntivo e ulteriore.

Un'altra più rilevante contraddizione riguarda la banca cui si rivolgono [redacted] per prelevare il denaro necessario alla partenza dalla Nigeria [redacted] dichiara che lavorava presso la Laop Bank (indicazione da intendersi probabilmente riferita alla "Lapo Microfinance Bank", non essendosi trovata alcuna traccia di una "Laop Bank" in Nigeria) e che aveva il conto aperto presso la medesima banca. [redacted] riferisce che, trovandosi a Lagos, ritirarono il denaro depositato sul conto del marito ed effettuarono tale operazione presso la First Bank.

La discrasia può forse spiegarsi con il fatto che la First Bank è una delle maggiori banche nigeriane e che pertanto, per maggiore praticità, i richiedenti si rivolsero alla stessa trovandosi fuori dalla propria città, con la possibilità di prelievo di denaro depositato su conto aperto presso la Laop Bank (ma non si dispone di notizie in merito alla fattibilità di questa operazione).

Oppure, più semplicemente, le vicende persecutorie vissute, il distacco forzato dai figli, la necessità di lasciare repentinamente la città e poi la Nigeria, i successivi traumi subiti durante il viaggio, unitamente al decorso del tempo ed alle condizioni di stress in cui si svolge l'audizione, hanno influito negativamente sulla capacità di [redacted] di ricordare e ricostruire con esattezza gli eventi (e, in particolare, un dato secondario come la banca presso cui si è prelevato il denaro).

E, trattandosi dell'unico elemento di contraddizione, si ritiene di poter applicare allo stesso il beneficio del dubbio<sup>1</sup>.

Deve in conclusione ritenersi che il richiedente abbia assolto l'onere postogli dall'art 5 comma 5 d.lgs. 251/2007 (ovvero: "a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile"). Pertanto, ai sensi della medesima disposizione, il racconto deve reputarsi veritiero.

**5. Protezione accordabile.** Il richiedente, in caso di ritorno nel proprio Paese, è sottoposto al concreto rischio di danno grave, in particolare di morte o altri trattamenti inumani o degradanti, proveniente da agente non statale, ovvero di essere ucciso o di subire altri gravi danni da parte degli zii.

Ci si è chiesti se in tali casi possa accordarsi la protezione sussidiaria ex art. lett. a) o b), nel caso in cui lo stesso non riceva adeguata protezione dal proprio Paese di origine.

La risposta - come già accennato al § 4 - parrebbe senz'altro positiva, considerato che ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 251/2007 "Ai fini della valutazione della domanda di protezione

<sup>1</sup> "Il principio del beneficio del dubbio riflette il riconoscimento delle considerevoli difficoltà che i richiedenti devono affrontare per ottenere e fornire prove a sostegno della loro domanda, oltre che delle conseguenze gravi che potrebbero derivare da un diniego errato di protezione internazionale. Nel caso in cui rimanga un elemento di dubbio, l'applicazione del beneficio del dubbio permette ai funzionari preposti all'esame delle domande di raggiungere una conclusione chiara sulla possibilità di accettare la credibilità di un fatto", su <http://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/A1-di-1-della-prova->

*internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave sono (...) c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi".*

Secondo alcuni, peraltro, non potrebbe accordarsi la protezione sussidiaria quando il responsabile della minaccia di morte, o di altro danno grave, non sia lo Stato; quanto alla lett. a) dell'art. 14, ciò troverebbe ostacolo nella dizione letterale della norma, che parlando di "*condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte*" sembra fare riferimento alla comminazione od esecuzione di una pena inflitta da un organo statale. La minaccia di morte non sarebbe nemmeno riconducibile all'ipotesi di cui alla lett. b) perché – si afferma – il rischio tutelato da tale previsione parrebbe legato esclusivamente alla seria possibilità di essere sottoposti a trattamento inumano o degradante da parte di un soggetto molto forte, quale lo Stato o altri agenti ad esso equiparabili.

Tale interpretazione restrittiva non è tuttavia condivisibile, considerata l'ampia dizione dell'art. 5 d.lgs. 251/2007 sopra riportato ("*danni gravi*") che non consente di limitarne l'applicabilità ai soli casi di cui alla lett. c) dello stesso art. 14.

Anche la lett. a), nonostante l'espressione, "*condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte*" (che indubbiamente sembra fare riferimento ad una pena comminata da organi statuali o altri ad essi equiparabili), se letta in accordo con l'art. 5, non può che essere interpretata estensivamente. Ovvero, in alternativa, deve ritenersi che il rischio di morte proveniente da organo non statale si inquadri (con nessuna differenza sotto il profilo pratico) nella previsione della lett. b) dell'art. 14, non essendo francamente comprensibile il riconoscimento di una tutela a chi rischi la tortura, o – ad esempio – condizioni carcerarie degradanti, e non a chi rischi di essere ucciso.

Non vi è poi bisogno di far ricorso ad alcuna interpretazione estensiva, ma –al contrario– semmai di non interpretare restrittivamente la disposizione, in relazione all'applicabilità della lett. b) al caso di tortura o altri trattamenti inumani o degradanti provenienti da agente non statale.

Ciò trova conferma anche nell'art. 6 d.lgs. 251/2007 (*Soggetti che offrono protezione*) ove, dopo aver previsto al comma 1 che i soggetti che offrono protezione possono essere i partiti o altre organizzazioni, si prevede al comma 2 che "*La protezione di cui al comma 1 è effettiva e non temporanea; consiste nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure*".

La norma, nella parte in cui ipotizza la protezione da parte dello Stato nei confronti di "danni gravi", si riferisce evidentemente al caso in cui gli stessi provengano da agenti non statuali; ed i termini usati ("*sistema giuridico effettivo*", capacità dello Stato di "*perseguire penalmente*", "*punire gli atti*") sembrano adattarsi più ad un contesto legato a reati comuni, ad atti di violenza e criminalità, che ad un conflitto, cui sarebbe relegata l'applicazione della norma se si limitasse il concetto di "danno grave proveniente da agente non statale" all'ipotesi della lett. c) dell'art. 14 cit.

L'interpretazione qui proposta ha d'altra parte trovato conferma in varie recenti pronunce della Corte di Cassazione, anche assai recenti tra le quali:

- *Cass. Civ. Sez. 6-1, sent. n., 319/2017*, in una fattispecie di conflitto intra-familiare assai simile a quella oggetto di giudizio (lo zio aveva tentato di uccidere il richiedente per non dovergli rendere dei beni e delle attività che, appartenute al suo defunto fratello nonché padre del richiedente, a questi sarebbero spettati) la Corte ha accolto il ricorso in relazione "all'omessa verifica officiosa della corrispondenza alla realtà dell'omesso intervento o della tolleranza delle Autorità statuali in ordine a crimini dettati da conflitti endofamiliari (...) e se tale generale comportamento omissivo o collusivo delle autorità statuali sia proprio dell'intero paese, in modo da verificare se ricorre la condizione di cui all'art. 5 lettera c) d.lgs. n. 251 del 2007
- *Cass. Civ. Sez. 6-1, ord. n. 12333/2017*, relativa ad una fattispecie di violenza domestica, si afferma che "La vicenda della ricorrente rientra, dunque, pienamente nelle previsioni della Convenzione stessa. Corretta è, inoltre, la tesi sostenuta nel ricorso, che riconduce tale forma di violenza all'ambito dei trattamenti inumani o degradanti considerati dall'art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251 del 2007, in base ad una interpretazione che, per un verso, non trova ostacolo letterale nell'ampia dizione normativa e, per altro verso, è imposta dal richiamato art. 60, primo comma, ultima parte, della Convenzione. Era dunque necessario che la Corte d'appello verificasse in concreto se, pur in presenza di minaccia di danno grave ad opera di un "soggetto non statale", come l'ex marito della ricorrente, lo stato marocchino sia in grado di offrire a quest'ultima adeguata protezione (art. 5, lett. c), d.lgs. cit.)".

Ed ancora, nello stesso senso, si vedano *Cass. Civ. Sez. 6 - 1, ord. 3/7/2017, n. 16356*; *Cass. Civ. Sez. 6 - 1, ord. 9/10/2017 n. 23604*. (per pronunce meno recenti, v. nello stesso senso, sempre della Sez. 6 - 1: 12/12/2016 n. 25463, 20/7/2015 n. 15192, 18/11/2013 n. 25873):

Alla luce di quanto appena esposto, deve pertanto accogliersi la domanda di protezione sussidiaria ai sensi delle lett. a) e b) dell'art. 14 cit.

**6. Spese.** Con riferimento infine alle **spese di causa**, non è applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima "dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato". Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui "effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso" (*Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583*), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.

Si provvede con separato decreto contestuale - ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

### PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- Rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.

- Riconosce al richiedente [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] lo status di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 2 lett. h) e 14  
lett. a) e b) d.lgs. 251/2007.

- Non luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

Lecce, 17/7/2017

Il Giudice  
(*Ottavio Colamartino*)